


PUČKO OTVORENO UČILIŠTE BUJE  
UNIVERSITÀ POPOLARE APERTA DI BUIE

# ACTA BULLEARUM III.

MOMJAN I ISTRA:  
LOKALNA ZAJEDNICA I REGIJA SJEVERNOG JADRANA  
(POVIJEST, UMJETNOST, PRAVO, ANTROPOLOGIJA)

MOMIANO E L'ISTRIA:  
UNA COMUNITÀ E UNA REGIONE DELL'ALTO ADRIATICO  
(STORIA, ARTE, DIRITTO, ANTROPOLOGIA)

ZBORNİK MEĐUNARODNOG ZNANSTVENOG SKUPA  
ATTI DEL CONVEGNO SCIENTIFICO INTERNAZIONALE DI STUDI  
Momjan – Momiano, 14 – 16. VI. 2013.



Buje – Buie, 2017.

**PUČKO OTVORENO UČILIŠTE BUJE  
UNIVERSITÀ POPOLARE APERTA DI BUIE**

***REDAKCIJA I ADMINISTRACIJA – REDAZIONE ED AMMINISTRAZIONE***

Trg J.B.Tita 6, Buje – Piazza J.B.Tito 6, 52460 Buje - Buie  
Tel/fax (052) 772 023  
info@uciliste-buje.eu

***UREDNIŠTVO – COMITATO DI REDAZIONE***

Lorella Limoncin Toth  
Rino Cigui  
Tanja Šušflaj  
Claudio Povoło

***ODGOVORNI UREDNIK – REDATTORE RESPONSABILE***

Lorella Limoncin Toth

***Priprema fotografija, oblikovanje i prijelom  
Preparazione delle fotografie, soluzione grafica e composizione***  
COMGRAF d.o.o. Umag

***Lettori – Revisori dei testi***

Lorena Monica Kmet, hrvatski/croato  
Rino Cigui, talijanski/italiano

***Prijevod na hrvatski jezik – Traduzione in lingua croata***

Lorena Monica Kmet

***Prijevod na talijanski jezik – Traduzione in lingua italiana***

Tanja Šušflaj

***Prijevod na engleski jezik – Traduzione in lingua inglese***

Marijana Anđelković - Stechow  
Michael Stechow

***Tisak – Stampa***

Comgraf d.o.o. Umag

***Naklada – Tiratura***

200

***Naslovnica – Copertina***

Matija Zelić

*Katastarski nacrt momjanskog dvorca u XVIII. st.*

*Il castello di momiano nel XVIII sec. concepito come documento catastale*

Bartolo Tonini, Ulje na platnu - Olio su tela, 1784, 95,5 x 63 cm

Državni arhiv u Veneciji - Archivio di Stato di Venezia

***Tiskanje dovršeno – Finito di stampare:***

***2017.***

PRAVOSUDNI ODNOSI I INSTITUCIONALNO USTROJSTVO U  
MOMJANU I NA MOMJANŠTINI

MOMIANO E IL MOMIANESE IN ETÀ MODERNA: RAPPORTI  
GIURISDIZIONALI E ASSETTI ISTITUZIONALI

# LA DEFINIZIONE DI GIUSTIZIA SECONDO IL DIRITTO ROMANO NEL CAPITOLARE DI MOMIANO

Facoltà di Giurisprudenza, Zagabria  
ivan.milotic@pravo.hr

CDU 94(497.571.2Momiano):347>(062.13)“15“

## Riassunto

L'articolo analizza l'influenza del diritto romano nella definizione di giustizia contenuta nel proemio del Capitolare di Momiano che è, a differenza di altre parti del prezioso documento, scritta in latino volgare.

Il Capitolare, definito anche Codice di Momiano o Costituzione di Momiano, è la codificazione del diritto comunale momianese del 1521. Si tratta di una tipica codificazione dell'intero diritto medievale di un particolare comune istriano, preceduta da due fasi giuridiche di sviluppo: quella relativa al governo asburgico fino al 1508 e quella successiva, piranese, a partire dal 1508. Alcuni importanti concetti giuridici che si riscontrano nel Capitolare affondavano le loro radici, da un lato, nel diritto romano, dall'altro nella comprensione dei concetti di diritto e di giustizia nel diritto canonico dell'epoca.

## Introduzione

Il *Capitolare di Momiano* rappresenta la codificazione dell'intero diritto comunale di Momiano del 1521, per cui può venire ragionevolmente definito anche *Codice di Momiano (Momjanski zakonik)*<sup>1</sup> o *Costituzione di Momiano (Constitutio Momiliani)*<sup>2</sup>. Il regolamento, che è oggetto del presente lavoro, è stato redatto tredici anni dopo l'occupazione del feudo momianese da parte del Terzo reggimento piranese e undici anni dopo l'approvazione, da parte del Senato veneziano, della ducale di annessione del feudo di Momiano al comune di Pirano. Tuttavia, questo regolamento si riferisce ed è direttamente connesso ai due eventi ricordati in precedenza. Siccome l'atto era stato redatto nelle riflessioni giuridiche su Momiano ed il suo feudo, si pone il problema dell'ordinamento giuridico e delle autorevoli fonti legali antecedenti il 1508, come pure negli anni intermedi tra il 1508-1510 ed il 1521<sup>3</sup>.

Una volta stabilita l'autorità dei piranesi su Momiano nel 1508, il podestà di Pirano aveva emanato le direttive e il regolamento per la gestione del castello di Momiano e del suo territorio di appartenenza. Tali ordinanze avevano

certamente alcune caratteristiche provvisorie e *ad hoc* e il loro scopo era quello di superare il periodo tra l'instaurazione dell'autorità di Pirano ed una futura codificazione del diritto sul modello di Venezia e Pirano in forma di codice (capitolare, statuto). La situazione provvisoria, che si basava su singole clausole o una serie di singole disposizioni in base alle quali veniva amministrato il castello di Momiano, durò fino al 5 agosto 1521. In quella data il podestà di Pirano, Bartolomeo Morosini, aveva apposto la sua firma sul documento – atto legale in forma di codice – che doveva essere applicato a Momiano e alle altre parti della Signoria di Momiano, che nell'estate del 1508 era stata occupata e annessa al comune di Pirano tramite promulgazione della ducale datata 28 maggio 1510.

Dal punto di vista formale e paleografico si tratta di un documento che originariamente era costituito da due pergamene congiunte che col passare dei secoli si erano staccate, essendosi allentato il collante che le teneva unite. Ciascuna delle pergamene ha una larghezza di 39,8 cm e un'altezza di 54,8 cm<sup>4</sup>. Il *Capitolare di Momiano* è una tipica codificazione del diritto medievale (*ius scriptum*), una raccolta non sistematizzata di capitoli diversi non ordinati. Il documento non è stato compilato con una grande abilità nomotetica; il suo testo dà l'impressione di una compilazione fatta in modo casuale, tanto che i singoli capitoli sono stati scritti senza alcun particolare ordine e logica.

Miroslav Pahor, nel suo studio, aveva intitolato questo documento *Constitutio Momiliani*, poiché questo termine viene citato nella sua introduzione<sup>5</sup> ma il concetto di *constitutio* non viene menzionato all'interno del testo

<sup>1</sup> I primi capitolari erano stati pubblicati dagli imperatori franchi nel periodo dalla metà dell'VIII alla fine del IX secolo e regolavano i vari rami del diritto, in particolar modo la struttura del governo. Alcuni capitolari proponevano una nuova struttura giuridica (*capitularia per se scribenda*), altri integravano e modificavano le leggi consuetudinarie (*capitularia per se scribenda*) o il diritto consuetudinario (*capitularia legibus addenda* e *capitularia pro lege tenenda*), altri ancora contenevano le linee guida vincolanti per i funzionari statali che, visitando il territorio, garantivano l'applicazione della legge. PRAVNI LEKSIKON, Zagreb, 2007, Capitolari.

<sup>2</sup> M. PAHOR, "Momiliani v letih 1521-1535", *Kronika*, Ljubljana, a. 21, n. 2, p. 88.

<sup>3</sup> Vedi L. MORTEANI, *Pirano per Venezia*, Trieste, 1906, p. 20; M. ŠAMŠALOVIĆ, "Momjanski katastik", in *Vjesnik historijskog arhiva u Rijeci*, n. 5, 1959, pp. 121-254; M. PAHOR, *op. cit.*, n. 2, p. 88.

<sup>4</sup> Il documento è conservato nel Museo regionale di Capodistria, unità di Pirano, nel fondo "Copie di documenti dal 1302 al 1602", pp. 10 e 10'.

<sup>5</sup> M. PAHOR, *op. cit.*, n. 2, pp. 88-89.

del documento (si tratta probabilmente di un errore dovuto alla lettura errata della parola *institutio*). Neppure la denominazione della località è *Momilianum*, ma *Mumiá* e *Mumiano*. Risulta insolito il fatto che questo documento non abbia un nome o un titolo ufficiale, e quindi non ne abbia avuti neanche nel periodo della sua stesura. Riteniamo che questo documento non possa essere considerato, come suggerito da Pahor, una *Costituzione di Momiano* (*Constitutio Momiliani*), non solo perché nessuno di questi concetti viene menzionato nel suo testo, ma anche perché da un punto di vista giuridico, la *costituzione* indica un concetto completamente diverso da quello rappresentato nel documento. Nella pubblicistica questo documento viene intitolato *Capitoli del Castellano di Momiano*<sup>6</sup>. Da questo titolo si potrebbe constatare erroneamente che i capitoli siano stati emanati dal castellano, o, al contrario, che i capitoli siano indirizzati solamente al castellano, il che è inesatto in entrambi i casi. Pertanto, questa denominazione non dovrebbe essere accettata. Il capitolare era stato promulgato dal podestà di Pirano ed era indirizzato al castellano, ai suoi compagni e ai sudditi della Signoria di Momiano. Inoltre, solamente l'introduzione e la conclusione del documento erano state scritte in latino, nella sua versione volgarizzata medievale, probabilmente per far comprendere il concetto di giustizia che affondava le sue radici da un lato nel diritto romano, e dall'altro, nella comprensione dei concetti di diritto e di giustizia nel diritto canonico dell'epoca.

Nel testo del capitolare si possono riconoscere diversi strati giuridici: (1) il diritto romano nell'introduzione (proemio) dell'atto, (2) le basi del diritto canonico, sempre nell'introduzione, (3) le disposizioni della legge veneziana, (4) le disposizioni della legge comunale piranese, (5) singole direttive e disposizioni emesse dal Podestà di Pirano, (6) il diritto consuetudinario di Momiano, (7) il nuovo diritto codificato di Momiano, nato come conseguenza dell'interazione tra i rappresentanti di Momiano e il potere di Pirano, (8) il diritto adottato in precedenza e risalente al periodo dei patriarchi di Aquileia e agli Asburgo, (9) il diritto fiscale medievale riguardante i tributi e le regalie, (10) il diritto medievale dei servi della gleba.

Studiando lo sviluppo delle istituzioni comunali medievali nell'Istria settentrionale e, più strettamente, all'interno dei confini territoriali relativi a quest'opera – per quel che riguarda la Signoria di Momiano, è evidente che la codificazione del diritto del 1521 era stata preceduta da due fasi giuridiche anteriori di sviluppo comunale di Momiano. Queste due fasi giuridiche – governo asburgico (fino al 1508) e piranese (dell'anno 1508 e successivamente)

– corrispondevano, sia nel periodo sia nel contenuto, ai cambiamenti socio-politici avvenuti all'interno del feudo momianese.

In quest'opera si esamina e analizza la parte introduttiva del *Capitolare di Momiano*, il proemio, che forma il preambolo dell'atto, con la proclamazione dei principi fondamentali, delle condizioni, dei metodi e degli obiettivi della sua promulgazione. Nella parte introduttiva viene spiegato il concetto di giustizia (*iustitia*) secondo il diritto romano e quello canonico. Questa parte contiene la definizione di giustizia nel diritto romano, che è universalmente conosciuta e proviene da fonti legali romane di epoca classica. È importante notare che l'introduzione del *Capitolare*, contenente pure la definizione di giustizia, è l'unica parte di quest'atto scritta in latino volgare, perciò, dal punto di vista del linguaggio, diversa dalle altre parti.

### ***La definizione di giustizia (iustitia) nel Capitolare di Momiano – testo del Capitolare di Momiano***

La parte introduttiva del *Capitolare di Momiano* è stata scritta in latino medievale, molto volgarizzato, interpolato in alcune parti con parole dialettali e idioma locale di Pirano e Momiano. Conoscendo la definizione di giustizia derivante dal diritto romano e quello ecclesiastico, ravvisiamo la conoscenza del latino classico, ma in una versione molto volgarizzata. Una particolare caratteristica della parte introduttiva di questo documento viene rappresentata dalle formulazioni tipiche che ritroviamo anche in altre parti nella diplomazia giuridica medievale istriana. Fatta eccezione per i nomi personali, risulta evidente che in questa parte del capitolare solo poche cose sono originali: in realtà si tratta di una serie di formulazioni tipiche, scritte in latino, adattate in forma notarile alle esigenze specifiche del documento concreto. Originariamente le formulazioni tipiche erano associate al diritto romano e a quello canonico, come pure alle disposizioni statutarie di Pirano.

Il *Capitolare di Momiano* inizia definendo e mettendo in discussione il concetto di giustizia:

“Omnis bene et beate viuendi institutio a Justitia profieisit(ur). Que nisi nature tacita conuentio in adiutorium multorum inuenta est: diuina lex et uinculum / societatis humane iustitia est. Quis q(ui)s ergo hanc sectari desiderat DEVM timeat & amet & ab illo amabit(ur). Amabit enim deum si in hoc illum immittabis: omnibus / prodesse & nulli nocere contra ius & uniuersum quod suu est tribuere. Unae nullum magis necessarium officiu ijs qui president vrbibus & oppidis uide(tu)r q(uod) id curare ut homines qui / optimis legibus perpetuo, si fieri po(test), Regantur” [Dalla giustizia proviene il principio che bisogna sempre vivere bene e

<sup>6</sup> Questa denominazione è penetrata nella letteratura perché la trascrizione del documento, redatta nel secolo successivo, il 28 ottobre 1636, venne intitolata *Commissione ó uero capitoli del castellan di Momian*. Per la trascrizione e la descrizione vedi: M. BUDICIN, “Capitoli del castellan di Momiano”, *Atti del Centro di ricerche storiche – Rovigno, Trieste-Rovigno*, vol. XII (1981-1982), pp. 85-98.

beatamente. Per sua natura non è altro che un tacito accordo concluso a favore di molti: la giustizia è una legge divina e un collegamento con la società umana. Chiunque abbia la necessità di agire in questo modo, ha timore e ama Dio e Lui lo amerà. A Dio piacerà se lo seguirete in questo: se farete del bene a tutti, non farete del male a nessuno e darete a tutti ciò che loro appartiene. Da essa [la giustizia] non esiste nulla di più necessario per l'opera di chi governa le città e le fortezze, senonché di prenderla in considerazione. Se possibile, devono assicurarsi che il popolo obbedisca perennemente alle leggi migliori].

Si tratta di una concezione giuridico-filosofica della giustizia che penetra in profondità nella tradizione del diritto romano e del diritto canonico. Già nella prima frase del *Capitolare di Momiano*, a livello teorico, viene proclamato che la giustizia (*iustitia*) costituisce il suo fondamento giuridico-spirituale, poiché da essa deriva il principio che bisogna vivere bene e in beatitudine (virtuosamente)<sup>7</sup>.

#### ***Il concetto di giustizia (iustitia) nel Capitolare di Momiano secondo i modelli del diritto romano e del diritto canonico***

Il *Capitolare di Momiano* ha adottato l'opinione secondo la quale la giustizia è una categoria che non necessita una definizione esplicita, poiché la sua concezione deriva dalle tacite intese su ciò che è o non è giusto, a beneficio di tutti. La definizione del *Capitolare di Momiano*: *Que nisi nature tacita conuentio in adiutorium multorum inuenta est*, esprime un valore universale ed atemporale, ma ha anche una lunga tradizione di sviluppo e discussione. Essa ci giunge attraverso il terzo libro dell'opera di Seneca *De amore* nel quale si afferma: *Iustitia est nature tacita conuentio in adiutorium multorum inuenta*. La coincidenza tra le due definizioni è evidente. Pertanto, immediatamente, si pone la questione se la definizione del *Capitolare di Momiano* proviene da fonti antiche romane oppure dalla successiva tradizione giuridica romana, cioè se i codificatori in Momiano hanno fatto proprio il concetto romano di giustizia. Secondo Seneca il Giovane, l'autore di questa particolare definizione fu originariamente Cicerone<sup>8</sup>. Nel periodo di transizione tra la tarda antichità

<sup>7</sup> La traduzione letterale della parola *beatus* significa *beato*, ma la beatitudine come oggi viene percepita sotto l'influenza degli insegnamenti della Chiesa cattolica non coincide con la nozione di beatitudine che era stata recepita dalla casistica del diritto romano attraverso l'operato dei glossatori. Il termine *beatus* in questo documento deve essere interpretato come virtuosità, incorruttibilità, ovvero come zelo ed esemplarità nel rispettare un ordine giuridico positivo.

<sup>8</sup> SENECA (minor), *De amor.* IV, 1. Seneca descrive la giustizia anche in questo modo: *Iustitiam vehementer diligere debes, quia ut dixit Tullius, "Fundamentum est perpetue commendationis et fame iustitia, sine qua nichil potest esse laudabile." Ideo vero dixit, "Iustitia est omnium domina et regina virtutum." Insuper eciam dixit, "Nichil est honestum quod iustitia vacat." Preclarum est ergo dictum Platonis qui ait.*

ed il Medioevo, Martino di Braga<sup>9</sup> aveva ripreso questa definizione dai modelli classici antichi, rielaborandola nella sua opera "Formula honestae vitae", scritta intorno al 550, nella quale afferma esplicitamente *Quid est autem iustitia, nisi natuare tacita conuentio, in adiutorium multorum inuenta. Iustitia non nostra constitutio, sed divina lex est, vinculum societatis humanae*<sup>10</sup>. Nel *Capitolare di Momiano* viene ripresa proprio la definizione completa della giustizia scritta da Martino di Braga. Essa definisce la giustizia come base per il bene comune (*in adiutorium multorum*). Il fondamento spirituale del *Capitolare di Momiano*, dunque, si basa sulla formulazione del concetto di giustizia come legge divina (*divina lex*). La giustizia come base giuridica della vita terrena, invece, si rispecchia nel concetto di vincolo della società umana (*vinculum societatis humane*).

La giustizia nel Medioevo aveva due dimensioni: (1) quella divina (spirituale), che era un'emanazione dell'amore divino e delle leggi di Dio, e (2) quella umana (laica), che aveva la sua base nella coscienza umana e come tale aveva trovato la sua espressione normativa nell'ordinamento giuridico. La seconda dimensione si basa sulla tradizione romana. Questa distinzione è stata formulata per la prima volta nel Decreto di Graziano (*Decretum Gratiani*) del 1140<sup>11</sup>. Un riflesso di queste prime considerazioni canonico - giuridiche viene rappresentato nello stile del *Capitolare di Momiano*.

La definizione di giustizia nel *Capitolare di Momiano* viene formulata anche in base ai concetti dei giuristi classici romani, in particolare da Ulpiano, che la definisce *Iustitia est perpetua et constans voluntas ius suum cuique tribuendi*

<sup>9</sup> *Martinus Bracaraensis* (circa 520-579), vescovo di Braga (Bracara) – oggi in Portogallo, fondatore di ordini religiosi e scrittore ecclesiastico. Scrisse le opere "La rabbia" ("De ira") e "Progetto di vita decente" ("Formula vitae honestae"). Lo scrittore medievale Paucapalea (circa 1145-1150) nella sua opera "Summa", esaminando il *Decreto di Graziano*, aveva attribuito erroneamente questa definizione al famoso Papa Gregorio Magno. Cfr. G. R. EVANS, *Law and theology in the Middle Ages*, New York, 2002., p. 34. Vedi anche S. A. KUTTNER, "Forgotten Definition of Justice", *Mélanges Gerard Fransen, Studia Gratiana*, n. 20, Roma, 1976, pp. 76-110.

<sup>10</sup> *Iustitiae post haec virtus est. Quid est autem iustitia nisi naturae tacita conuentio in adiutorium multorum inuenta? Et quid est iustitia nisi nostra constitutio, sed divina lex, et vinculum societatis humanae? In hac non est quod aestimemus quid expediat. Expediet quicquid illa dictaverit. Quisquis ergo hanc sectari desideras, time prius deum et ama deum, ut ameris a deo. Amabis enim deum, si illum in hoc imitaberis, ut velis omnibus prodesse, nulli nocere et tunc te iustum virum appellabunt omnes, sequentur, venerabuntur et diligunt. Iustus enim ut sis, non solum non nocebis, sed etiam nocentes prohibebis. Nam nihil nocere non est iustitia, sed abstinentia alieni est. Ab his ergo incipe, ut non auferas...* MARTINUS BRACARENSIS, *Form. hon. vit.* 5.

<sup>11</sup> *Omnes leges aut diuinae sunt, aut humanae. Diuinae natura, humanae moribus constant, ideoque he discrepant, quoniam aliae aliis gentibus placent. §. 1. Fas lex diuina est: ius lex humana. Transire per agrum alienum, fas est, ius non est. Gratianus. Ex uerbis huius auctoritatis euidenter datur intelligi, in quo differant inter se lex diuina et humana, cum omne quod fas est, nomine diuinae uel naturalis legis accipitur, nomine uero legis humanae mores iure conscripti et traditi intelligantur. §. 1. Est autem ius generale nomen, multas sub se continens species. Unde in eodem libro [Etymolog. c. 3.] Ysidorus ait: Ius generale nomen est; lex autem iuris est species. Ius autem est dictum, quia iustum est. Omne autem ius legibus et moribus constat. DECRETUM GRATIANI, C.I-C.II.*

(la giustizia è una perpetua e costante volontà di dare a ciascuno ciò che gli appartiene)<sup>12</sup>. Questa definizione apre anche l'opera di Giustiniano *Institutiones*, con l'unica differenza nell'uso del termine *tribuens* invece dell'iniziale *tribuere*, ossia *Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuens*<sup>13</sup>. Un'altra definizione rilevante è la seguente: *Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere* (testo tradotto: *i principi del diritto sono i seguenti: vivere onestamente, non farsi male a vicenda, dare a tutti il dovuto*), formulata anche da Ulpiano e documentata nei *Digesta* di Giustiniano<sup>14</sup>.

Da questa testimonianza diplomatica del 1521 si può notare chiaramente una diversa interpretazione di Ulpiano, documentata anche nei *Digesta* di Giustiniano: *A iustitia, quasi a quodam fonte, omnia iura emanant*<sup>15</sup>. In Italia questa definizione è accettata nelle fonti giuridiche romano-canoniche della seconda metà del XII secolo, specialmente da Huguccio da Pisa, (giurista medievale vissuto tra il XII e XIII secolo, specializzato in diritto canonico), nel suo lavoro *Summa decreti*<sup>16</sup>, da Azo (giurista e glossatore medievale bolognese vissuto a cavallo tra il XII e XIII secolo) nella sua opera *Summa Institutionum*<sup>17</sup> e nei commentari del diritto canonico relativi ai *Digesta* scritti da Azo e da Placentinus (glossatore appartenente alla scuola dei glossatori civilisti e fondatore della scuola di diritto di Montpellier)<sup>18</sup>. Nell'area tedesca la definizione è stata adottata nelle fonti giuridiche imperiali del XIII secolo<sup>19</sup>. Nel diritto romano il concetto di giustizia come fonte da cui promana tutta la legge è riportato nel proemio del *Capitolare momianese* con le seguenti espressioni: *Omnis bene et beate viuendi institutio a Iustitia profieisit(ur) .... diuina lex et unculum / societatis humane iustitia est*. Dalla giustizia emana ogni cosa buona e giusta: in questo senso si tratta di una fonte, come descritta dall'Ulpiano.

La giustizia nel *Capitolare di Momiano* non è solo una fonte, ma anche un collegamento con la società umana, pertanto, un fattore integrativo. Si vede che la nozione di giustizia nel diritto romano è universale e come tale era adottata nelle fonti giuridiche del Medioevo. Come tutti gli altri capitolari, anche il *Capitolare di Momiano* si appella

alla *iustitia*, la invoca e cerca di attuarla<sup>20</sup>. La formulazione *diuina lex et unculum societatis humane iustitia est* mette in evidenza la questione della distinzione tra giustizia divina e giustizia umana. Il documento giuridico attesta che è allo stesso tempo *diuina lex* ma anche *vinculum societatis humane*. Riteniamo che qui si parli del rapporto tra *iustitia* e *ius*, perché la legislazione non contempla la separazione delle entità religiose (*iustitia*) dal diritto positivo (*ius*). La legge religiosa impone una formula, forma ed espressione del diritto civile, per cui sembra che *lex Dei* e *lex civitatis* siano una cosa identica.

Secondo il *Capitolare di Momiano* la giustizia pone davanti a ognuno i seguenti imperativi<sup>21</sup>:

- (1) fare del bene a tutti (*omnibus prodesse*),
- (2) non causare ingiustamente danni a nessuno (*nulli nocere contra ius*),
- (3) dare ad ognuno ciò che gli appartiene (*uniquique quod suum est tribuere*).

Le analogie con la definizione originale di Ulpiano sono evidenti:

- (1) *omnibus prodesse* → *honeste vivere*;
- (2) *nulli nocere contra ius* → *alterum non laedere*;
- (3) *uniquique quod suum est tribuere* → *ius suum cuique tribuere*<sup>22</sup>.

Nel terzo caso si nota la sostituzione del termine classico *cuique* del diritto romano con l'espressione medievale *uniquique*. Questa modifica era molto comune durante il Medioevo e s'incontra per la prima volta nei testi del famoso glossatore e fondatore della scuola glossatoria Irnerio<sup>23</sup>. Petrak ritiene che Irnerio abbia copiato quest'espressione dall'opera *Retorica a Erennio* (*Rhetorica ad Herennium*) nella quale ritroviamo la seguente definizione di giustizia: *Iustitia est aequitas ius unicuique rei tribuens pro dignitate*

<sup>20</sup> B. BIONDI, *Diritto Romano cristiano*, vol. 2, Milano, 1952, p. 96.

<sup>21</sup> Questi tre imperativi rappresentano i giusti soltanto se uniti in un'unica persona umana insieme e contemporaneamente (cumulativamente). Solo la loro fusione in una persona può qualificare la vita di una persona come buona (*bonus*) e virtuosa (*beatus*).

<sup>22</sup> I romanisti sono stati particolarmente attratti dal significato del sintagma *a ognuno il suo* (*suum cuique*), come riferito da Petrak nella sua opera riguardante la ricezione della definizione sulla giustizia fatta da Ulpiano nelle fonti croate medievali. Concordando in linea di principio con l'opinione di W. Waldstein, il quale pensava si trattasse di un'espressione atemporale della giustizia, esprime la sua convinzione che la suddetta frase potesse esprimere anche concetti completamente diversi di giustizia. Petrak asserisce: *Il significato di questa formula è interamente variabile. Quale significato verrà dato nei casi concreti della vita alla definizione astratta della giustizia che si basa sul concetto che la giustizia è "dare a tutti ciò che loro appartiene" dipende in primo luogo dai criteri sui quali basare una tale equa divisione*. M. PETRAK, "Recepcija Ulpijanove definicije pravednosti u hrvatskim srednjovjekovnim izvorima", *Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu*, a. 57, n. 6, 2007, p. 959. Anche W. WALDSTEIN, "Zu Ulpian's Definition der Gerechtigkeit (D. 1,1,10 pr.)", *Festschrift für Werner Flume zum 70. Geburtstag*, Köln, 1978, pp. 213, 219 e successive.

<sup>23</sup> EXORDIUM INSTITUTIONUM SECUNDUM IRNERIUM, §§ 2 e in seguito: *Iusticia est habitus mentis bene constitute tribuens ius suum unicuique*. Citato da PETRAK, *op. cit.*, n. 22, p. 967.

<sup>12</sup> Ulp., D.1.1.10pr., dal primo libro di Ulpiano „Regula“.

<sup>13</sup> I.1.1.1.pr.

<sup>14</sup> Ulp., D.1.1.10pr., dal primo libro di Ulpiano „Regulae“.

<sup>15</sup> Ulp., D.1.1.11.

<sup>16</sup> M. KRIECHBAUM, "Actio, ius und dominium in den Rechtslehren des 13. und 14. Jahrhunderts, Münchener Universitätschriften", *Juristische Fakultät, Abhandlungen zur rechtswissenschaftlichen Grundlagenforschung*, 77, Ebelsbach, 1996, pp 60-61.

<sup>17</sup> AZO, *Summa Institutionum*, 1.1.

<sup>18</sup> Can. 23 q. 2c 1 ad D. 1.1.11; M. KRIECHBAUM, *op. cit.*, n. 16, pp. 60-61.

<sup>19</sup> S. SCHNIEGEL, *Gerechtigkeitspflege und Herrscherliche Sakralität unter Friedrich II. und Ludwig IX. – Herrschaftsauffassungen des 13. Jahrhunderts im Vergleich*, Dissertation, Universität Passau, Philosophische Fakultät, Lehrstuhl für Mittelalterliche Geschichte, Passau, 2007, p. 130.

*cuiusque*<sup>24</sup>. Quest'opera, di autore ignoto, scritta nel primo secolo a.C., contiene la seguente definizione di giustizia: *Iustitia est aequitas ius unicuique rei tribuens pro dignitate cuiusque*<sup>25</sup>. Questo fu il testo più popolare per l'insegnamento della retorica durante tutto il Medioevo.

Una definizione della giustizia molto simile a quella citata nel *Capitolare di Momiano* la troviamo nello statuto di Parenzo del 1363, dove sono parafrasate le *precetta iris* di Alpino e dove, come ultimo *praeceptum*, è indicato esplicitamente lo *ius suum unicuique tribuatur*. Anche nello statuto di Parenzo, proprio come nel *Capitolare di Momiano*, viene usata l'espressione glossatoria *unicuique* al posto del classico *cuique* di Ulpiano<sup>26</sup>. Vista l'appartenenza di Momiano e Parenzo alla stessa giurisdizione territoriale e il fatto che i Signori di Momiano svolgessero anche la funzione di podestà di Parenzo, e in seguito all'acquisizione di espressioni glossate riev identiche (parafrasi) sul concetto di giustizia, si tende a pensare che gli studi e le discussioni glossatorie dei primi centri universitari dell'Italia settentrionale nel Tardo Medioevo avessero trovato eco nei diritti comunali delle città e dei castelli istriani. Interessante è che, sia il comune di Parenzo sia il castello di Momiano, avevano codificato il loro diritto sotto l'influenza veneziana. La conoscenza e i principi fondamentali del diritto romano, sia a Parenzo che a Momiano, non erano penetrati direttamente, ma piuttosto attraverso i glossatori, che a causa della loro vicinanza ai centri dove operavano e le caratteristiche del governo veneziano che aveva ereditato l'elemento romano, avevano trovato terreno fertile nei comuni sotto il dominio veneziano in Istria<sup>27</sup>.

Secondo Lonza lo statuto emanato a Cittanova nel 1402, nel suo Prologo riporta alcuni punti di vista sulla giustizia secondo la formulazione propria del patrimonio medievale europeo, che a sua volta si appoggiava sul diritto romano<sup>28</sup>. Lo stesso autore dice che "... Cittanova si è gloriata così come della sua cattedrale e delle mura e lo ha custodito come segno della lunga tradizione "della città felice di essere

amministrata con le redini della giustizia"<sup>29</sup>.

La definizione laica della giustizia a Momiano era stata ampliata e comprendeva anche il concetto della Provvidenza e della Volontà divina. Nel *Capitolare* si vedono chiaramente le tendenze generali e universali relative alla comprensione della giustizia dal diritto romano in quello medievale cristiano. Secondo Biondi il cristianesimo ha prodotto una profonda rivoluzione, non solo sotto l'aspetto religioso ma altresì nell'orbita di giustizia umana, dinanzi alla quale un legislatore cristiano, che arriva ad accettare il Credo cattolico e ad imporre la fede, non poteva restare indifferente<sup>30</sup>. Il documento afferma esplicitamente che il giusto ama Dio e lo segue in tutto, ma che anche Dio ama i giusti (*Quis quasi ergo hanc gestari desiderat DEVM timeat et amet ac ab illo amabitur*). *Amabit en in deum si in hoc illum immittabis*. Dal *Capitolare* risulta che solo il giusto è un cristiano esemplare e che nessun altro possa essere considerato tale. Nell'incipit il *Capitolare* registra la nozione di *bonum* (*bene et beate viuendi*) come valore della vita che proviene dalla giustizia. Il *bonum* generalmente assume contenuto morale che coincide con *honestum* e ciò che è *honestum et bonum*. Il concetto si osserva negli scritti di S. Agostino e deriva dalla letteratura patristica, che era evidentemente sotto l'influenza della filosofia stoica<sup>31</sup>.

In Istria, durante il Medioevo, il diritto romano non era considerato un diritto positivo e non aveva sostanziale valore pratico. Nella diplomazia giuridica medievale istriana appare come modello non solo nella definizione dei principi fondamentali di tale ordinamento ma anche nel superare i particolarismi, colmare le lacune e risolvere le contraddizioni giuridiche. Certamente il più grande influsso nella diffusione del diritto romano in Istria l'aveva avuto la Chiesa: *Ecclesia vivit lege Romana*<sup>32</sup>. Durante il Medioevo la Chiesa era il nucleo centrale nel quale avveniva l'applicazione pratica del diritto romano e l'affermazione teorica dei suoi principi, e tutta la vita ecclesiastica si regolava in base allo spirito giuridico degli avvocati classici romani<sup>33</sup>. Integrando il concetto laico di giustizia con quello inteso dalla Chiesa, troviamo la conferma di questo pensiero. Non si deve ignorare che il cristianesimo, già dai suoi inizi, era diventato la religione del libro, della parola scritta e del dotto, anche se non aveva avuto inizio come tale. Nella definizione di giustizia presentata in quest'opera percepiamo la propensione verso il teorico, l'astratto e il dotto. Durante il Medioevo i proemi alle diverse normative giuridiche contenevano, senza

<sup>24</sup> RHETORICA AD HERENNIIUM, 3,2.

<sup>25</sup> M. PETRAK, *op. cit.*, n. 22, pp. 958 e 967.

<sup>26</sup> *Ibidem*, n. 40, p. 967.

<sup>27</sup> Lo Statuto di Cittanova esprime una definizione diversa di giustizia rispetto al *Capitolare di Momiano*. Sebbene i signori del castello di Momiano svolgevano anche la funzione di podestà di Cittanova e rivendicavano il diritto su quella città, la definizione di giustizia nello statuto di Cittanova proclama: *la Zusticia xe una virtude, la qual atribuisse a tutti quel che xe so, e secondo come lor merita, si bon como mal*. Mentre la definizione della giustizia nel *Capitolare di Momiano* si basava sulla parafrasi delle "sentenze" di Ulpiano fatta da Imerio, lo Statuto di Cittanova si basava sulle annotazioni del glossatore Bulgaro (uno dei *quattuor doctorum*) che si basava sugli antichi concetti filosofici, pensando che il termine *ius* fosse sinonimo di *dignitas* e *meritum*. *Ibidem*, p. 967.

<sup>28</sup> N. LONZA, "Nema veće sreće za grad od upravljanja uzdama pravde": pravo srednjovekovnog Novigradskog statuta / Non vi è maggiore felicità per una città di quella di essere amministrata con le redini della giustizia'. Il diritto dello statuto medievale di Cittanova", in *Novigradski statut iz 1402 / Lo statuto di Cittanova del 1402*, Novigrad - Cittanova, 2014, p. 162.

<sup>29</sup> *Ibidem*, p. 198. Secondo *Statuto di Cittanova, Prologo*.

<sup>30</sup> B. BIONDI, *op. cit.*, n. 20, p. 95.

<sup>31</sup> *Ibidem*, p. 96.

<sup>32</sup> Il concetto è stato espresso tramite la parafrasi del testo *Lex Ribuarum LVIII* e del *Liber Papiensis: Ut omnis ordo ecclesiarum secundum legem romanam vivat* (E. R. CURTIUS, *European Literature and the Latin Middle Ages*, Princeton, 1991, p. 257 (n. 28).

<sup>33</sup> *Ibidem*, p. 257.



eccezione, in modo cumulativo o alternandosi, una dedica o un'invocazione a Dio Padre, a Gesù Cristo, allo Spirito Santo e alla Beata Vergine Maria. Questa espressione è una formula che appare regolarmente all'inizio dei diplomi, sia di natura ecclesiastica, laica o ecclesiastico - laica<sup>34</sup>.

I concetti di giustizia esposti in precedenza non sono rivolti esclusivamente alle persone private, che nel capitolare vengono definite con i termini di *subditi* e *ambacti*, ma a tutti. La giustizia è un imperativo universale che viene richiesto a chi svolge servizi pubblici (*officia*), ai sindaci delle città e delle castella (*Unae nullum magis necessarium officium iis qui president urbibus et oppidis uider*) ma anche ai legislatori, perché questi devono assicurarsi che il popolo obbedisca sempre alle leggi migliori (*Quodd. curare ut homines qui optimis legibus perpetuo, si fieri potest, rogantur*). Solo un legislatore giusto emana leggi alle quali il popolo volontariamente si sottomette e percepisce come giuste.

Va precisato che la definizione di giustizia nei primi statuti medievali è relativamente rara e che lo statuto di Pirano non la contenga. Non la troviamo neanche in altre disposizioni della diplomazia giuridica di provenienza piranese. Sorprende, pertanto, l'elegante definizione della giustizia formulata nel *Capitolare*, soprattutto tenendo conto che Momiano non era un comune (città) medievale ma solo una signoria feudale con un castello.

### ***Il motivo della menzione e della definizione della giustizia nel Capitolare di Momiano***

Il motivo della menzione e della definizione della giustizia nel *Capitolare di Momiano* va forse ricercato nelle vicende storiche che avevano portato all'instaurazione del governo piranese nel 1508. Questa significava, di fatto, un'occupazione illegittima del feudo degli Asburgo, che non aveva fondamenta nei rapporti giuridici tra la Repubblica di Venezia e gli Asburgo, né in qualche altro tipo di atto giuridico. Questo era abbastanza chiaro anche alle supreme autorità veneziane le quali avevano rifiutato i primi ambasciatori piranesi che richiedevano l'annessione della Signoria di Momiano al comune di Pirano. L'illegittimità di tale atto era stata proclamata anche dalle *Sentenze Tridentine* nel 1535<sup>35</sup>,

<sup>34</sup> Lo stesso concetto si trova, per esempio, all'inizio del frammento dello Statuto piranese del 1274, come pure nel suo proemio. Vedi: M. PAHOR, M. - J. ŠUMRADA, *Statut piranskega komuna od 13. do 17. stoletja - Gli statuti del comune di Pirano dal XIII al XVII secolo*, tomo 1, Ljubljana, 1987, pp. 2, 17.

<sup>35</sup> Sotto il dominio asburgico era rimasta la contea di Pisino con i feudi annessi di Mahrenfels (Castel Lupogliano) e Wachsenstein (Cosliacco), il territorio della diocesi di Pedena (ad eccezione di Grimalda che si trovava sotto l'amministrazione veneziana e pertanto era diventata anche l'unica parrocchia veneziana in questa diocesi), le signorie di Gherdosella (Castelverde o Grdoselo), Passo con Gradigne e il convento di San Pietro in Selve. Nel complesso, agli Asburgo erano rimasti 750 chilometri quadrati di superficie, in altre parole 1.000 chilometri quadrati con il Carso e il capitanato di Castua. ISTARSKA ENCIKLOPEDIJA, 2005, Cambraiska liga (Lega di Cambrai).

in base alle quali il feudo venne restituito ai Raunicher, in altre parole quando era stato proclamato il diritto di proprietà suprema da parte degli Asburgo<sup>36</sup>. In queste circostanze i piranesi nel *Capitolare di Momiano* non potevano fare riferimento a motivi concreti e giuridicamente validi del loro governo sopra il feudo di Momiano. Pertanto, avevano usato una definizione teorica e astratta della giustizia come valore universale, cercando in questo modo di giustificare e legittimare il loro governo di occupazione.

### ***Conclusion***

Il *Capitolare di Momiano* contiene alcuni elementi istituzionali del diritto romano e della tradizione giuridica romana. L'elemento più evidente è la definizione di giustizia nel prologo, esempio non limitato soltanto all'area di Momiano ma presente nei vari prologhi di altre codificazioni medievali dell'Istria. Nel documento giuridico troviamo un'interessante descrizione della giustizia, del tutto analoga a quella degli autori romani dell'età antica classica e tardoantica e dei giuristi medievali vissuti a cavallo tra il XII e il XIII secolo. Su questa base si può dedurre che le suddette espressioni provengano dalla tradizione giuridica romana coltivata dai giuristi medievali nell'Europa meridionale.

Probabilmente le definizioni della giustizia facevano parte degli schemi giuridici modellati sulle opere dei giuristi medievali e sugli scritti in latino volgare (lingua ufficiale dell'Europa in quel tempo) che erano in uso nei comuni medievali istriani e sulla cui base vennero fatte alcune codificazioni del diritto. Nel *Capitolare* la definizione di giustizia fu introdotta senza grandi cambiamenti e interpolazioni o selettività. Essa è rappresentata nella codificazione del diritto momianese ed in particolare è la prima citata tra le fonti giuridiche antiche e medievali.

Notiamo, infine, che la definizione del *Capitolare di Momiano* non ha avuto un valore pratico, perché si trattava di una concezione giuridico-filosofica che rifletteva i principi e i valori fondamentali che tutti (governanti e sudditi) nel comune di Momiano dovevano rispettare tassativamente. Da questo punto di vista la definizione di giustizia nel *Capitolare* può essere considerata un principio generale e costituzionale del diritto medievale di Momiano.

<sup>36</sup> La Signoria di Momiano era diventata proprietà diretta della famiglia Raunicher prima del 1508. La data o il periodo esatto del loro arrivo a Momiano non è noto a causa della totale assenza di riferimenti e fonti storiche di riferimento, ma si ritiene che questo sia avvenuto nella seconda metà del XIV secolo. I Raunicher sono stati gli ultimi proprietari diretti del castello che riconoscevano il dominio asburgico. Infatti, dal 1508, prima effettivamente e, in seguito, anche giuridicamente, Momiano era passata sotto il dominio veneziano.

### **Sažetak**

“Momjanski kapitulār” (definiran i kao Momjanski kodeks ili Momjanski statut) kodifikacija je momjanskog općinskog prava iz 1521. godine. Kapitulār je tipična kodifikacija svekolikog srednjovjekovnog prava posebnog istarskog komuna kojemu su prethodile dvije pravne faze prijašnjeg komunalnog razvoja Momjana: vlast Habsburgovaca (do 1508.) i piranska vlast (od 1508. dalje). Neki važni pravni koncepti u “Momjanskom kapitulāru” očigledno su se ukorijenili s jedne strane u rimskom pravu, a s druge u razumijevanju pojmova prava i pravednosti kanoničkog prava onoga vremena. Rad analizira utjecaj rimskog prava na definiciju prava u “Momjanskom kapitulāru” koja se nalazi na početku kodifikacije (u proemiju), koji je, za razliku od ostalih dijelova “Kapitulāra”, napisan vulgariziranom inačicom latinskoga jezika.

### **Summary**

“Il Capitolare di Momiano/Momjanski kapitulār” or the Capitulary of Momiano (also defined as the Codex of Momiano or the Statute of Momiano) is a document that codifies the municipal laws of Momjan/Momiano from 1521. The Capitulary represents a typical codification of the totality of medieval law, especially of laws pertaining to Istrian communities, preceded by two legal phases of the community development in Momjan/Momiano: that of the Habsburg rule (up until 1508) and that of the rule of Piran/Pirano (from 1508 onwards). Some important concepts of the Capitulary are clearly rooted in Roman Law, on the one hand, and an understanding of the notions of law and justice based on Canon Law, on the other hand. The paper analyses the influence of Roman Law on the definition of law found in the beginning of the Capitulary (‘proemio’), which is written in a vulgar variety of Latin, as opposed to other parts of the Capitulary.



Immagine del castello di Momiano in una fotografia dell'inizio XX sec., proprietà della famiglia Gregoretti.

Handwritten text in a medieval script, likely Latin, covering the upper portion of the document. The text is dense and fills most of the page.

Handwritten text in a medieval script, likely Latin, covering the lower portion of the document. The text is dense and fills most of the page.



Copia del manoscritto del Capitolare di Momiano del 1521.



CONTRIBUTO  
REGIONE DEL VENETO

Knjiga je tiskana novčanom potporom Regije Veneto (R.Z. br. 15/94), Grada Buja i Upravnog odjela za kulturu Istarske županije  
*Pubblicazione realizzata con il contributo della Regione del Veneto - L.R. n. 15/94, della Città di Buie e dell'Assessorato alla cultura della Regione istriana.*

Objavlivanje preslika, slika, fotografskog materijala i ostalih dokumenata omogućili su:

*Hanno permesso per gentile concessione la pubblicazione di immagini, delle fotografie e degli altri documenti:*

Biskupski arhiv u Trstu - *Archivio Vescovile di Trieste*

Državni arhiv Pazin - *Archivio di Stato di Pisino*

Državni arhiv Venecija – *Archivio di stato di Venezia*

Konzervatorski odjel Rijeka – *Dipartimento per la tutela dei Beni Culturali di Fiume*

Privatni arhiv Anna Benedetti (Monfalcone) – *Archivio privato di Anna Benedetti (Monfalcone)*

Privatni arhiv Adriano Gregoretti (Monfalcone) – *Archivio privato di Adriano Gregoretti (Monfalcone)*

Pokrajinski arhiv Koper – *Archivio regionale di Capodistria*

Državni arhiv Venecija – *Archivio di stato di Venezia*

Fotoreprodukcija je izvršena od strane Odjela za fotoreprodukciju Državnog arhiva u Veneciji.

Dozvola za objavu Ministarstva kulture urbroj. 5448/28.13.07/1, 6.9.2017.

*La fotoreproduzione è stata eseguita dalla Sezione di fotoreproduzione dell'Archivio di Stato in Venezia.*

*Su concessione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, prot. 5448/28.13.07/1, 6.09.2017*



GRAD BUJE  
CITTÀ DI BUÏE

